



**ODG**

**N. 203**

Bonus facciate ı Difficoltà applicative connesse al rilascio delle dichiarazioni di zona.

*Presentato da:*

*MARIN VALTER (primo firmatario) 20/02/2020, CERUTTI ANDREA 20/02/2020, DEMARCHI PAOLO 20/02/2020, CANE ANDREA 20/02/2020, MOSCA MICHELE 20/02/2020, GAGLIASSO MATTEO 20/02/2020, FAVA MAURO 20/02/2020, PERUGINI FEDERICO 20/02/2020, STECCO ALESSANDRO 20/02/2020, DAGO ANGELO 20/02/2020, ZAMBAIA SARA 20/02/2020, GAVAZZA GIANLUCA 21/02/2020, LANZO RICCARDO 21/02/2020*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 26/02/2020*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

### **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO:** *Bonus facciate – Difficoltà applicative connesse al rilascio delle dichiarazioni di zona.*

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Premesso che**

- L'agevolazione in oggetto consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone;
- sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l'ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018;

**Dato atto che**, in particolare, le porzioni di territorio comunale contemplate sono quelle delle zone A e B individuate dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece,

include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

**Osservato che**, al fine di accedere alla detrazione, i proprietari di immobili devono conservare una dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che gli stessi ricadono in zona A o B come definita dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968;

**Rilevato che**, la citata nomenclatura di differenziazione delle zone del territorio comunale (A, B, C...) è stata superata nel corso della redazione delle varianti degli strumenti urbanistici comunali e risulta oggi di difficile armonizzazione per il rilascio delle certificazioni richieste per accedere alla detrazione, disincentivando gli investimenti in contrasto con la ratio che ha istituito tale meccanismo premiante;

## **IMPEGNA**

### **La Giunta regionale e il Consiglio regionale**

Ad attivarsi presso il Governo centrale affinché si modifichi il meccanismo di accesso alla detrazione con particolare riferimento alla segmentazione territoriale ammettendo la stessa, a parità di tipologie di intervento, a prescindere dall'ubicazione degli immobili sul territorio comunale.

In Torino, 20/02/2020